



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15)

per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 7 ottobre 2010 (come modificata dall'Intesa in data 7 luglio 2011), tra lo Stato, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili", con specifico riferimento alle risorse da destinare alla Regione Campania

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, Codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Mercede n. 9, rappresentata dal dott., coordinatore dell'Ufficio/Servizio, giusta delega in data conferita dal Capo del Dipartimento della Gioventù, dott. Andrea Sergio Fantoma, di seguito "Dipartimento"

E

La Regione Campania Codice fiscale 800.119.906.39, avente sede in Centro Direzionale Isola A6- 80143 Napoli, rappresentata dal dott. Gaspare Natale, in qualità di dirigente del settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della gioventù, di seguito "Regione", di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO QUANTO SEGUE

- la legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, reca la "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
 - il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 disciplina l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011 disciplina l'Ordinamento delle
- fonte: <http://burc.regione.campania.it>

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le quali rientra il "Dipartimento della Gioventù", articolazione amministrativa deputata al supporto delle funzioni delegate al Ministro della Gioventù;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. detta le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 reca la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- l'art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito il "Fondo per le politiche giovanili";

- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 l'On.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, conferisce l'incarico per la gioventù al predetto Ministro;

- l'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, ha delegato le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche della gioventù al Ministro senza portafoglio, On.le Giorgia Meloni;

- il D.P.C.M. in data 11 gennaio 2010, registrato dalla Corte dei Conti reg. 1, Fog. 297, in data 4 febbraio 2010, conferisce al dott. Andrea Sergio Fantoma l'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, di "Capo del Dipartimento della Gioventù" con decorrenza 1 gennaio 2010;

- il decreto in data conferisce al dott./dott.ssa l'incarico, di livello dirigenziale (generale?) di coordinatore dell'Ufficio/Servizio nell'ambito del Dipartimento della Gioventù;

- la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008 di nomina del Dott. Gaspare Natale quale Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Gioventù;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2,3 e 5"*,

- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dall'Intesa sancita in data 7 luglio 2011) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, ha sancito:

- a) la quantificazione della quota-parte del "Fondo Politiche Giovanili" – E.F. 2010 – di pertinenza delle Regioni e delle PP.AA. (€ 37.421.650,50);

b) la sub-ripartizione della suddetta quota, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma;

c) la facoltà, per le Regioni e le Province Autonome da un lato, e lo Stato dall'altro, di concordare le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali mediante lo strumento giuridico dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/90, "nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgono", come nel caso di specie, "l'utilizzo delle risorse del FAS" (art. 3, comma 8);

- il Decreto del Ministro della Gioventù, On. le Giorgia Meloni, in data 18 ottobre 2010, registrato in Corte dei Conti il 29 novembre 2010, Reg. 19, Fog. 312, in attuazione dell'Intesa in data 7 ottobre 2010, ha provveduto al riparto del "Fondo per le Politiche Giovanili" – 2010, assegnando alle Regioni ed alle PP. AA. risorse per un ammontare di € 37.421.650,50;

- al fine di dare attuazione al Decreto 18 ottobre 2010, il Dipartimento della Gioventù ha puntualmente provveduto ad impegnare contabilmente, a favore della Regione Campania, a valere sull'Esercizio Finanziario 2010, l'importo di € 3.736.177,59;

si rende, quindi, necessario definire i contenuti dell'Accordo annuale, afferente le risorse stanziato dallo Stato, nel 2010, relativo agli interventi da realizzarsi da parte della Regione Campania

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e *gli allegati n. _____*, costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione del progetto denominato "*Creiamo opportunità per i giovani*" (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha un valore complessivo di € 5.453.796,63, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti finanziarie:

Risorse statali Intesa 7/10/10	€ 3.736.177,59
Risorse Regionali	€ 1.450.000,00
Eventuali altre risorse	€ 267.619,04
TOTALE	€ 5.453.796,63

3. Il co-finanziamento regionale, di cui al comma 2, può essere imputato, in misura non superiore al 50%, a controvalore di risorse umane, professionali tecniche e strumentali, messe comunque a disposizione dalla Regione.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo possono essere apportate modifiche al progetto; le motivate richieste di variazioni, a firma del rappresentante della Regione, sono sottoposte all'assenso del Dipartimento; resta fermo, che le variazioni non possono costituire motivo di aumento del finanziamento statale.
5. La Regione, al fine di realizzare il Progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori privati devono essere individuati nel rispetto della normativa comunitaria, della legislazione nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo stesso da parte degli Organi di Controllo che il Dipartimento comunicherà prontamente alla Regione. La Regione dovrà comunicare al Dipartimento la data di avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione. Il termine finale coincide con la completa realizzazione degli interventi, come meglio specificato nell'allegato 1 progetto *"Creiamo opportunità per i giovani"*.
2. La durata dell'accordo può essere prorogata, previa formale e motivata richiesta da una delle Parti, purché espressamente richiesta almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'accordo. La concessione della proroga non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento statale.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Al fine di monitorare e valutare lo stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione dell'accordo di cui all'articolo 2 comma 1, le attività svolte devono essere oggetto di analitica relazione con cadenza semestrale da parte della Regione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 3 al presente accordo, da trasmettere al Dipartimento entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre.
2. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi con apposita lettera di accompagnamento ed inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Via della Mercede, n. 9 00187 ROMA.
3. Le parti si impegnano, comunque, a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento.
4. Entro trenta giorni dalla consegna della documentazione di monitoraggio di cui al comma 1, il Dipartimento opererà ogni utile verifica e controllo sulle attività eseguite e i risultati ottenuti, ai sensi del D.P.C.M. del 22 novembre 2010, anche mediante eventuale costituzione di un apposito comitato di verifica interno.

5. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può far pervenire alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi nei tempi stabiliti.

Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

1. L'erogazione delle risorse finanziarie statali è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) € 1.868.088,80 pari al 50% delle risorse stanziare nell'esercizio finanziario 2010, dietro presentazione di formale richiesta di erogazione del finanziamento, a seguito dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo, onde consentire alla Regione Campania l'avvio del programma di interventi previsti nell'allegato 1 progetto *"Creiamo opportunità per i giovani"*;

b) € 934.044,40, pari al 25% delle risorse stanziare nell'esercizio finanziario 2010, dietro presentazione di formale richiesta di erogazione del finanziamento, non prima di sei mesi dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo, al verificarsi delle seguenti condizioni:

b.1: sussistenza di impegni contabili assunti dalla Regione per un importo complessivamente non inferiore alla somma delle risorse di cui si richiede il trasferimento e di quelle già trasferite in precedenza dal Dipartimento;

b.2: regolare stato di avanzamento degli interventi di cui al presente Accordo, riscontrato sulla base dei rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 4;

c) € 934.044,40, pari al restante 25% delle risorse stanziare nell'esercizio finanziario 2010, dietro presentazione di formale richiesta di erogazione del finanziamento, al verificarsi delle seguenti condizioni:

c.1: sussistenza di impegni contabili assunti dalla Regione per un importo complessivamente non inferiore alla somma delle risorse di cui si richiede il trasferimento e di quelle già trasferite in precedenza dal Dipartimento;

c.2: regolare stato di avanzamento degli interventi di cui al presente Accordo, riscontrato sulla base dei rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 4.

2. Per "impegni contabili assunti dalla Regione", ai sensi del presente articolo, si intendono determine dirigenziali, delibere della Giunta e/o del Consiglio, appalti, contratti, convenzioni, concessioni di finanziamenti ovvero ogni altro atto formalizzato, comunque denominato, dal quale derivi, per la Regione, un'obbligazione giuridica a contenuto patrimoniale e di ammontare certo.

3. I documenti di cui al comma 1 vanno inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – Via della Mercede, n. 9 00187 ROMA.

4. Il Dipartimento dispone l'erogazione del finanziamento entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma 1 mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi resi esigibili mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n.

IT40I0101003593000040000005 intestato alla Regione, [salvi gli ulteriori termini, previsti da vigenti disposizioni, in materia di controlli](#) di legge [e disponibilità dei flussi finanziari di cassa](#);

Art. 6 - Modalità di realizzazione

1. La Regione, quale esclusivo soggetto attuatore del presente Accordo, assicura il pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale e previdenziale ed in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Il Dipartimento e la Regione hanno diritto ad utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione i risultati degli interventi realizzati, fatto salvo l'obbligo di previa comunicazione reciproca.

2. La Regione si impegna ad informare previamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative di cui al presente Accordo, ed a riportare sul relativo materiale il logo del Ministro della Gioventù. Esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente accordo, la Regione è autorizzata all'uso ed alla riproduzione del logo del Ministro della Gioventù, nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite dal Dipartimento.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e di 3 allegati, ed è redatto in due esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto